

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Regolamento

per il funzionamento del

Consiglio di Disciplina Territoriale

**e per lo svolgimento del procedimento
disciplinare**

(approvato in data 26/05/2015 e modificato il 09/05/2017)

**All.Trattazione dei ricorsi e dei reclami
avanti al C.N.I.**

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale e per lo svolgimento del procedimento disciplinare

Titolo I

CAPO I COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 Funzionamento del Consiglio di Disciplina

- 1) Il Consiglio di Disciplina Territoriale è designato dal Presidente del Tribunale competente secondo le procedure dettate dall'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, e dal Regolamento approvato dal C.N.I. nella seduta del 23.11.2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30.11.2012.
- 2) Il Consiglio di Disciplina Territoriale agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.
- 3) La carica di Consigliere del Consiglio di Disciplina Territoriale è incompatibile con la carica di Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale Ingegneri .
- 4) I componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale che, nel corso del loro mandato, perdano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 4, comma 4, del Regolamento pubblicato sul B.U. Min. Giustizia n. 22 del 30.11.2012, inclusa la sospensione dall'Albo in caso di mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica.
- 5) All'immediata sostituzione dei Consiglieri decaduti a causa di decesso, dimissioni o per i motivi di cui al comma precedente si provvede attingendo all'elenco dei componenti supplenti nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. La sostituzione viene immediatamente formalizzata con provvedimento assunto dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale nel rispetto del predetto elenco.
- 6) Il Consiglio di Disciplina Territoriale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di Disciplina.

- 7) Il Consiglio di Disciplina Territoriale opera attraverso Collegi di Disciplina, composti da tre membri titolari scelti fra i componenti dello stesso. La composizione dei Collegi viene determinata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.
- 8) In ciascun Collegio non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine degli Ingegneri, qualora designati.
- 9) All'occorrenza, ove sussistano condizioni di incompatibilità o di opportunità o in caso di ricasazione, la composizione dei Collegi può essere variata in seguito a provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.
- 10) Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo e le funzioni di segretario da quello con minore anzianità d'iscrizione all'albo. In caso di parità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono assunte rispettivamente dal più anziano e dal più giovane per età anagrafica. Lo stesso criterio si adotta per individuare Presidente e Segretario di ciascun Collegio di Disciplina.
- 11) Il Consiglio di Disciplina Territoriale si riunisce in seduta plenaria, su convocazione del Presidente, in occasione dell'insediamento e quando occorre discutere questioni disciplinari di carattere generale, non riferite ad uno specifico procedimento, e questioni organizzative.
- 12) Quanto non sia disciplinato dalle norme di legge, dal Regolamento pubblicato sul B.U. Min. Giustizia n. 22 del 30.11.2012 e dal presente Regolamento, riguardo gli aspetti organizzativi ed operativi, è comunque rimesso alle valutazioni discrezionali del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle indicazioni ministeriali.
- 13) Le sedute del Collegio sono valide con la presenza di tutti i componenti. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.
- 14) Le sedute del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Collegi hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine.
- 15) Il Consiglio di Disciplina Territoriale ed i singoli Collegi svolgono la propria attività nei locali dell'Ordine degli Ingegneri di Pordenone che deve fornire, attraverso il proprio personale, assistenza e compiti di segreteria.

Art.2 Spese di gestione

- 1) L'Ordine degli Ingegneri sostiene le spese di funzionamento e gestione del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Collegi di Disciplina, ivi compresi gli onorari e le spese per eventuali consulenti esterni necessari a supporto delle attività dei singoli collegi di disciplina.
- 2) L'entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Collegi di Disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell'Ordine medesimo.
- 3) La partecipazione alle attività connesse al funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Collegio dei Disciplina non dà titolo alla corresponsione di compensi e/o emolumenti, ma esclusivamente al rimborso documentato delle spese sostenute.

CAPO II

COMPETENZA

Art. 3 Competenza per il procedimento disciplinare

- 1) La competenza è attribuita al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine ove è iscritto l'ingegnere incolpato.
- 2) Quando l'incolpato ovvero l'esponente sia un componente del Consiglio di Disciplina Territoriale, la competenza rimane allo stesso Consiglio di Disciplina Territoriale ed il procedimento viene eccezionalmente assegnato al Collegio presieduto dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale. Nel caso incolpato o esponente facciano parte del predetto Collegio ovvero sussistano condizioni di incompatibilità il procedimento viene assegnato al Collegio presieduto dal Consigliere secondo per anzianità rispetto al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Art. 4 Conflitti d'interesse, astensioni e ricusazioni

- 1) Ove un componente di un Collegio di Disciplina abbia dichiarato di volersi astenere dalla trattazione di un procedimento, trovandosi in una condizione di conflitto d'interessi o ravvisando gravi motivi di convenienza per la sua astensione, sarà sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina.
- 2) Sulla ricusazione da parte del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare di un componente di un Collegio di Disciplina, che, trovandosi in una condizione di conflitto d'interesse, non abbia provveduto spontaneamente ad astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, decide il Presidente del Consiglio di

Disciplina; in caso di accoglimento della ricsuzione, detto componente sar  sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina.

- 3) L'individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi   stabilita all'art.6, comma 2, del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30.11.2012. (*)
- 4) Il Presidente del Consiglio di Disciplina, adotter , d'urgenza, il provvedimento di sostituzione del consigliere in conflitto d'interesse (astenuo o ricsuato) per la trattazione del relativo procedimento con altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina, secondo proprie valutazioni basate su criteri di funzionalit , equit  distributiva e trasparenza.
- 5) I componenti dei Collegi destinatari dell'assegnazione della pratica preso atto dell'oggetto della pratica e delle persone interessate, prima dell'avvio del procedimento, devono rendere propria dichiarazione di eventuale incompatibilit  e/o conflitto di interesse, comunque entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento di nomina da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina.
- 6) Eventuale istanza di ricsuzione, pu  essere proposta entro 7 giorni dalla conoscenza della composizione del Collegio giudicante e, in ogni caso, prima della conclusione della fase istruttoria.

() Ai fini dell'individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi si applica l'art.3 della L. 215/2004. Integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l'avvio del procedimento.*

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 Principi generali e norme applicabili

- 1) Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico aventi rilevanza disciplinare sono sottoposte al giudizio del Collegio di Disciplina a cui il procedimento viene assegnato.
- 2) Il procedimento disciplinare   regolato dalla legge (R.D. 23.10.1925, n. 2537, D.P.R. 07.08. 2012, n. 137, art. 8, Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 22 del 30.11.2012) e dalle norme del presente regolamento.
- 3) Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialit  e buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 6 Segnalazioni di illecito disciplinare

- 1) L'azione disciplinare a carico di un iscritto all'Ordine può avere origine:
 - su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.) che segnalino con esposti violazioni del codice deontologico;
 - su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;
 - d'ufficio a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come ad esempio tramite la stampa.
- 2) Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga all'Ordine, deve essere immediatamente trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina, che è il solo ad avere poteri per decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.
- 3) Nel caso di lettere anonime, la decisione da dare eventuale seguito a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni e decisioni del Consiglio di disciplina.

Art. 7 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento giudiziario

- 1) Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento giudiziario, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio medesimo e, pertanto, non deve essere necessariamente o automaticamente sospeso in attesa dell'esito finale del giudizio della Magistratura, poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza giudiziaria; esso può essere, quindi, concluso senza necessariamente attenderne l'esito di quello penale.
- 2) Nel caso di sospensione, il Collegio di Disciplina dovrà motivare la sospensione del procedimento, indicando la data di sospensione. Tale procedura va notificata per conoscenza all'incolpato tramite il Presidente del Consiglio di Disciplina.
- 3) Analoga procedura andrà seguita in occasione della ripresa della fase istruttoria.

Art. 8 Diritto di difesa

- 1) In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento.
- 2) L'inosservanza di tali previsioni, e quindi la violazione del diritto di difesa, può comportare la nullità alla decisione.

Art. 9 Prescrizione

- 1) L'azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine, senza intervenuta sospensiva, di cinque anni dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

Art. 10 Accesso agli atti

- 1) Il Procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina, tramite i sotto ordinati Collegi di Disciplina, ha natura amministrativa e, quindi, sono a esso applicabili le regole sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi compresi gli art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. sul diritto di accesso.
- 2) Il diritto di accesso agli atti o l'esclusione dallo stesso diritto sono disciplinati dalla vigente normativa di legge, L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005, dal D. Lgs. 196/2003, dal DPR 184/2006.
- 3) Qualora ricorrano le condizioni, è rimessa alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina o del Presidente del Collegio di Disciplina fare ricorso al potere di differimento, ai sensi della vigente normativa.

Art. 11 Privacy – trattamento dati personali

- 1) Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, del professionista incolpato, è disciplinato dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003.
- 2) Il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, per cui, an orma dell'art. 24 del suddetto D. Lgs. 196/2003, il Consiglio di Disciplina e i sotto ordinati Collegi di Disciplina, hanno piena libertà nell'acquisire, elaborare e utilizzare, per le proprie finalità disciplinari di valenza pubblicistica, i dati personali e sensibili del professionista incolpato e di terzi, con l'intrinseco limite della pertinenza dei dati rispetto al procedimento disciplinare trattato.
- 3) Il trattamento dei dati in questione ha "finalità d'interesse pubblico", in quanto tesi a "*svolgere attività dirette all'accertamento delle responsabilità disciplinari*" (art. 112, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 196/2003).
- 4) I compiti ispettivi del Consiglio di Disciplina e dei Collegi di disciplina, alla base d'iniziativa disciplinari, hanno parimenti finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 196/2003.

CAPO II INDAGINI PRELIMINARI E FASE ISTRUTTORIA

Art. 12 Collegio competente

I criteri di assegnazione delle pratiche, saranno i seguenti:

- equa distribuzione numerica, cronologica, tenendo conto delle eventuali incompatibilità dichiarate dai componenti del Consiglio o di intervenuti motivi di opportunità che saranno di volta in volta valutati dal Presidente del Consiglio di Disciplina;
 - attribuzione ad un Collegio presieduto dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, degli esposti in cui sono coinvolti, come esponenti e accusati, componenti del Consiglio.
- 2) Per principio di omogeneità sancito dalla legge, i giudizi disciplinari relativi ad iscritti alla sezione B dell'Albo saranno assegnati d'ufficio al Collegio in cui è presente almeno un consigliere proveniente dalla medesima sezione B.
 - 3) Il Presidente del Consiglio di Disciplina, acquisita notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare, entro 15 giorni, designa il Collegio di Disciplina competente a trattare il procedimento secondo i criteri suddette e trasmette gli atti al Presidente del Collegio medesimo.
 - 4) I Collegi di Disciplina hanno competenza esclusiva e sono deputati ad istruire e decidere autonomamente i procedimenti loro assegnati.
 - 5) La composizione del Collegio che istruisce e decide un procedimento disciplinare non può essere modificata per tutta la durata del procedimento stesso, esclusi i casi di sopravvenuta incompatibilità e/o dimissioni di uno dei componenti. In tale caso il Presidente del Consiglio di Disciplina deciderà se sostituire il componente venuto meno o riassegnare il procedimento a diverso Collegio.

Art. 13 Indagini preliminari

- 1) Il Presidente del Collegio di Disciplina, valutati gli atti, può richiedere al Collegio medesimo l'immediata archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.
- 2) Nel caso di archiviazione il Collegio di Disciplina può trasmettere comunque all'iscritto interessato e al denunciante notizia dell'archiviazione.
- 3) Il Collegio, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei componenti, non essendo consentita l'astensione.
- 4) Il Presidente del Collegio di Disciplina, ove non disposta l'immediata archiviazione, avvia le indagini preliminari per acquisire ogni notizia o elemento utile per la trattazione della pratica, verificando i fatti che formano oggetto dell'imputazione.
- 5) Nell'ambito dell'assunzione di informazioni, il Presidente ovvero l'intero Collegio di Disciplina possono sentire l'incolpato allo scopo di acquisire elementi utili a fornire opportuna informativa al Collegio. Per la convocazione dell'incolpato non sono previste procedure particolari. E' opportuno comunque concedere all'interessato un periodo di

tempo per predisporre le proprie argomentazioni in difesa. E' possibile richiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti.

- 6) Il Presidente del Collegio, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone (anche unitamente agli altri componenti del Collegio), chiedere documenti ed in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

Art. 14 Fase istruttoria

- 1) Se dalle indagini preliminari eseguite dal Presidente e/o dall'intero Collegio di Disciplina emergono fatti che implicano la necessità di dare corso ad un giudizio disciplinare non si procede all'archiviazione della pratica ed il Collegio di Disciplina avvia la fase istruttoria convocando l'incolpato a mezzo raccomandata A/R ovvero P.E.C. (posta elettronica certificata), per l'audizione prevista ai sensi dell'art. 46 del R.D. 23/10/1925 n. 2537, fornendo ogni elemento utile e dando allo stesso la possibilità di fornire chiarimenti per iscritto e/o a formulare le proprie osservazioni, deduzioni e richieste istruttorie. Il termine per l'avviso di convocazione per l'audizione non deve essere inferiore a 15 giorni.
- 2) Nel corso della riunione del Collegio il Presidente espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione. L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.
- 3) Conclusa l'audizione dell'incolpato, l'udienza prosegue, anche in seduta diversa, in forma riservata ed il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al Codice Deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate; ovvero qualora non venga ravvisata alcuna violazione delibera il non luogo a procedere e dispone l'archiviazione del procedimento.
- 4) Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato. Detto verbale deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni fornite dall'incolpato, anche tramite l'eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli ulteriori atti e documenti eventualmente prodotti.
- 5) Durante la fase istruttoria il Collegio acquisisce atti, documenti, informazioni e quanto altro necessario per una approfondita disamina del caso anche mediante l'opera di consulenti esterni e/o richiesta di atti ad uffici ed amministrazioni pubbliche e privati.

- 6) La fase istruttoria deve essere conclusa entro 60 giorni dalla designazione del Collegio di Disciplina; tuttavia tale termine, non perentorio, potrà essere prolungato per giustificati motivi ovvero nelle ipotesi di particolare complessità.
- 7) Ultimata la fase istruttoria preliminare si dovrà procedere come segue:
 - in caso di archiviazione del procedimento il Presidente del Collegio dei Disciplina né dovrà dare comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina, al Presidente del Consiglio dell'Ordine, all'incolpato ed eventualmente a chi ha effettuato la segnalazione delle presunte violazioni disciplinari;
 - in caso di avvio del procedimento disciplinare dovrà procedersi secondo quanto riportato negli articoli seguenti.

CAPO III FASE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 15 Nomina del Relatore

- 1) Deliberato l'avvio del procedimento disciplinare il presidente nomina uno dei tre componenti del Collegio come relatore, dandone comunicazione nel verbale di chiusura della fase istruttoria preliminare. Può essere relatore anche lo stesso presidente.
- 2) Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il presidente del Collegio dei Disciplina. Tale ulteriori indagini dovranno essere effettuate entro quindici giorni dalla nomina, ma tale termine, non perentorio, può essere prolungato per giustificati motivi ovvero nelle ipotesi di particolare complessità.
- 3) Avuta la predetta comunicazione dal relatore, il presidente del Collegio dei Disciplina al quale il procedimento è stato assegnato e che ha svolto la fase istruttoria, fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti al medesimo Collegio, costituito in collegio giudicante, e predispone quanto necessario per la citazione dell'incolpato.

Art. 16 Citazione a giudizio e formulazione del capo di imputazione

- 1) La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, almeno quindici giorni prima della data di comparizione, presso la residenza o presso altro domicilio eventualmente eletto; questi ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale.
- 2) La citazione contiene:
 - a) l'indicazione dell'autorità procedente;
 - b) le generalità del professionista incolpato;

- c) la formulazione del capo di imputazione con l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti e con le indicazioni degli articoli del Codice Deontologico che si ipotizzano violati;
- d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al Collegio di Disciplina giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- e) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento:
 - ha diritto, previa richiesta formale, di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti;
 - ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Collegio, per essere sentito ed esporre le proprie difese;
 - ha diritto di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
 - ha facoltà di eleggere domicilio presso il proprio difensore per le comunicazioni degli atti del procedimento;
- f) l'elenco, eventuale, dei testimoni che il Collegio giudicante intende ascoltare;
- g) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina giudicante.

Art. 17 Durata del procedimento

- 1) La durata del procedimento disciplinare dovrà risultare non superiore a sei mesi a partire dalla data della citazione a giudizio di cui al precedente articolo 16; tuttavia tale termine, non perentorio, potrà essere prolungato per giustificati motivi ovvero nelle ipotesi di particolare complessità.

CAPO IV FASE DIBATTIMENTALE E DISCUSSIONE

Art. 18 Dibattimento

- 1) Il dibattimento si svolge davanti al Collegio giudicante costituito nella sua composizione integrale.
- 2) Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:
 - a) produrre documenti;

- b) fare porre interrogazioni ai testimoni per il tramite del Collegio di Disciplina;
 - c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del Collegio giudicante;
 - d) avere la parola per ultimo, unitamente al proprio difensore.
- 3) Il Collegio giudicante.
- a) acquisisce ed esamina i documenti prodotti dall'incolpato;
 - b) ove reputato necessario, richiede all'incolpato di sottoporsi all'esame;
 - c) provvede all'esame dei testimoni e subito dopo, a quello dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito;
 - d) procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e/o all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti;
 - e) valuta l'ammissibilità delle interrogazioni poste all'incolpato.
- 4) Nel caso di rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti l'incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio dei Disciplina nelle forme regolamentari.
- 5) Per la validità delle sedute devono essere presenti tutti i componenti del Collegio dei Disciplina.
- 6) Le sedute del Collegio dei Disciplina non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.

Art. 19 Prove utilizzabili

- 1) Ai fini della decisione sono utilizzabili:
- a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato;
 - b) gli atti formali e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;
 - c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare, con la documentazione eventualmente allegata, nonché i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

Art. 20 Discussione

1. Terminato il dibattimento, il Presidente del Collegio ne dichiara la chiusura, dando la parola per la discussione all'incolpato che, eventualmente, ne abbia fatto richiesta ed al suo difensore.

CAPO V FASE DECISORIA

Art. 21 Deliberazione della decisione

- 1) Terminata la discussione, il Collegio si riunisce in seduta riservata e, in seguito ad approfondita analisi, decide a maggioranza procedendo alla votazione sui temi indicati dal Presidente, non essendo consentita l'astensione. E' consentito il rinvio della decisione ad una o più successive sedute riservate del Collegio da tenersi improrogabilmente nei sessanta giorni successivi.
- 2) Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari:
 - nessun componente può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata,
 - nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta, salvo il rinvio della decisione ad altra seduta.

Art. 22 Pronuncia della decisione

- 1) Il Collegio entro il termine di trenta giorni dalla decisione predisporre il provvedimento, completo di motivazioni e dispositivo, che verrà notificato alle parti nei termini di cui al successivo articolo 28; tuttavia tale termine, non perentorio, potrà essere prolungato per giustificati motivi ovvero nelle ipotesi di particolare complessità.
- 2) La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al Collegio di Disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato.
- 3) La decisione deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione; è quindi importante che su ogni specifico punto la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti. Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate.
- 4) Il dispositivo deve contenere l'indicazione di:
 - autorità emanante;
 - professionista incolpato;
 - oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
 - motivi su cui si fonda l'atto;
 - dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
 - il termine per proporre l'impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
 - giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
 - sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Art. 23 Decisione di non luogo a provvedimento disciplinare

- 1) Con la decisione che definisce il procedimento, il Collegio giudicante può deliberare il proscioglimento dell'incolpato con la formula: «**non esservi luogo a provvedimento disciplinare**».

Art. 24 Sanzioni disciplinari

- 1) Con la decisione che definisce il procedimento il Collegio può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'**avvertimento**, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni; esso consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi;
 - b) la **censura**, quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione; questa consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate ed in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
 - c) la **sospensione** dall'esercizio della professione, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l'irrogazione della sanzione della censura. La sospensione prevede l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di mesi sei;
 - d) la **cancellazione** dall'albo, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo degli ingegneri; tale sanzione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. Ai sensi dell'art. 47 del R.D. 23.10.1925, n. 2537, il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto all'Albo quando abbia ottenuto la riabilitazione a norma del codice di procedura penale ovvero sussistano le condizioni di iscrivibilità e siano decorsi due anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio. La domanda deve essere corredata dalle prove giustificate.

Art. 25 Sanzioni derivanti da norme di legge

- 1) Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze.
- 2) La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca. Si deve tener conto, a questo proposito, che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza ed altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.
- 3) Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo. In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine, a seguito di formale decisione (trattasi di atto dovuto) e comunicazione del Consiglio di Disciplina.

Art. 26 Sospensione per morosità

- 1) Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione vengono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, ma solo a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare avanti al Consiglio di disciplina, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
- 2) La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

Art. 27 Notificazione della decisione

- 1) Ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina che, se trattasi di avvertimento, provvede entro cinque giorni ad inviare la lettera (raccomandata A.R. o PEC) con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione e non ricadervi e, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
- 2) Il Segretario del Consiglio di Disciplina Territoriale, avvalendosi della segreteria, sempre entro cinque giorni, trasmette copia integrale del provvedimento al Procuratore della Repubblica competente per territorio in funzione della residenza del colpevole ed al

Presidente del Consiglio dell'Ordine, il quale provvede ai conseguenti adempimenti ed alle comunicazioni e/o notifiche del caso.

- 3) Dei provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati), di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo, deve essere data comunicazione a cura del Presidente dell'Ordine ai seguenti uffici ed enti:
 - Corte di appello;
 - Tribunale;
 - Prefettura;
 - Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine;
 - Ministero della Giustizia;
 - Ministero degli Interni;
 - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
 - Consigli degli Ordini italiani.
- 4) Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri determina d'ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detratto il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui ai commi 2 e 3.

TITOLO III DELLA IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

Art. 28 Impugnazione delle decisioni

- 1) Avverso le decisioni del Collegio di Disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento ed in ogni caso da quando l'incolpato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina istituito presso l'Ordine territoriale.
- 2) Possono proporre ricorso:
 - a) l'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
 - b) il Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto, per ogni decisione;
 - c) il Procuratore della Repubblica, in caso di deliberazioni ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti.

Il ricorso deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta al Consiglio di Disciplina Territoriale ovvero al Consiglio dell'Ordine Ingegneri presso cui l'incolpato è iscritto che senza indugio lo trasmette al CNI. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso varrà la data di spedizione.

- 3) Il ricorso è notificato a cura del Consiglio di Disciplina Territoriale al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se il ricorrente è il professionista, al professionista se il ricorrente è la Procura della Repubblica.
- 4) La proposizione del ricorso al CNI sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, fino alla decisione finale espressa dallo stesso CNI.

TITOLO IV DELL'ESECUZIONE O DELL'ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

Art. 29 Esecutività della decisione disciplinare

- 1) La decisione emessa dal Collegio di Disciplina che non sia stata impugnata nei termini prescritti, è immediatamente esecutiva.
- 2) Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Collegio dei Disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che decide sull'impugnazione. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.

Art. 30 annullabilità d'ufficio o in autotutela del provvedimento disciplinare

Il Collegio giudicante, ove si accorga che il provvedimento emanato al termine del giudizio disciplinare sia viziato da errori, per incompetenza od eccesso di potere, e comunque adottato in violazione di legge, procede, ai sensi della L. 241/90, all'annullamento dello stesso al fine di ripristinare la legalità violata.

TITOLO V DELLA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 31 Riapertura del procedimento disciplinare

- 1) Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
 - a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora, l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non

lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Collegio dei Disciplinari. In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2) La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3) Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente un Collegio diverso da quello che ha emesso la decisione.

4) Nel caso di cui al primo comma lett. a) la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:

a) d'ufficio, ad istanza del COI o del Consiglio di Disciplina che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non l'ha commesso;

b) ad istanza dell'interessato.

